



LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Maria Teresa Spanu	Presidente
dott. Maria Sechi	Consigliere
dott. Stefano Greco	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 388-1 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso da:

Part : *Parte_2* **(c.f. *P.IVA_1*)**, con sede in Castelfranco Veneto ed elettivamente domiciliata in Padova presso lo studio degli avv. Romolo Bugaro e Tommaso Agostini, che la rappresentano e difendono,

attrice

contro

Controparte_1 **(c.f. *P.IVA_2*)**, con sede in Cagliari e rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Li Rosi,

convenuta

- rilevato che la *Pt_1* *Parte_3* con ricorso depositato il 2 ottobre 2025, ha chiesto a

questa Corte ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 283, 351 e 830 c.p.c. ... di disporre, per tutti i motivi esposti anche in sede di atto di citazione in appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale del 28.05.2025, emesso all'esito del Proc. n. A15/22/AS della Curia Mercatorum;

- rilevato anche che le parti avevano esplicitamente accettato "che l'Arbitrato sarà disciplinato dal Regolamento Mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum" (il quale all'art. 35 prevedeva che "il lodo è inappellabile. Le parti rinunciano ad ogni mezzo d'impugnazione cui possono per legge rinunciare");

- ritenuto in questo quadro che l'impugnazione del *Pt_4* non appaia manifestamente fondata;

- ritenuto, infatti, che le stesse parti non possano impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e che non appaia palese la sussistenza dei vizi di nullità ipotizzati dalla ricorrente;

- ritenuto, invero, che non appaia palese la *carenza di motivazione e conseguente nullità del Pt_4 ex art. 829, primo comma, n. 5) c.p.c. per violazione dell'art. 823 c.p.c.*, giacché l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale;

- ritenuto, inoltre, che neppure risulti manifesta la sussistenza del vizio di *contraddittorietà del Pt_4 e conseguente nullità ex art. 829, primo comma, n. 11) c.p.c.*, poiché non appare riscontrabile un evidente contrasto tra le diverse parti della motivazione del lodo con efficacia causale sul dispositivo, né una contraddittorietà interna al tessuto motivazionale;

- ritenuto, d'altra parte, che non emerga un rischio di pregiudizio per la debitrice eccedente quello normalmente indotto dall'esecuzione;

- ritenuto, in definitiva, che non sussistano gravi motivi;

- visto 830 c.p.c.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo.

Così deciso in Cagliari il 30 ottobre 2025.

Si comunichi.

Il Presidente

Dott. Maria Teresa Spanu